

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 594/81 dell'on. Schleicher alla Commissione Oggetto: Contributi sociali a favore degli artisti (risposta complementare)	1
n. 1723/81 dell'on. Remilly alla Commissione Oggetto: Eventuale abolizione delle vendite in franchigia all'interno della Comunità e relative conseguenze	1
n. 1740/81 dell'on. Kyrkos alla Commissione Oggetto: Fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli	2
n. 362/82 dell'on. Kyrkos alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni all'agricoltura	2
n. 483/82 dell'on. Seefeld al Consiglio Oggetto: Difficoltà incontrate alle frontiere interne della Comunità dai trasporti su strada di passeggeri e di merci	3
n. 571/82 dell'on. Cousté al Consiglio Oggetto: Revisione dell'accordo OCSE sui crediti all'esportazione	4
n. 611/82 dell'on. Bord alla Commissione Oggetto: Importazioni canadesi di calzature europee	4
n. 623/82 degli on. Pedini, Arfè, Cariglia, Filippi, Gaiotti de Biase, Hahn al Consiglio Oggetto: Spazio delle attività culturali nella Comunità	5
n. 642/82 dell'on. Rogalla alla Commissione Oggetto: Obbligo del permesso di soggiorno	5
n. 782/82 dell'on. Fuillet alla Commissione Oggetto: Piano per il Mediterraneo	6
n. 793/82 di Sir John Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Concessioni speciali per viaggi ferroviari all'interno della Comunità europea (risposta complementare)	7

n. 800/82 dell'on. Fuchs alla Commissione	
Oggetto: Relazioni economiche tra la CEE e il Sudafrica	7
n. 807/82 degli on. Lomas e Megahy al Consiglio	
Oggetto: Adesione della Spagna	8
n. 848/82 dell'on. Lizin alla Commissione	
Oggetto: Sicurezza nucleare	8
n. 866/82 dell'on. Weber alla Commissione	
Oggetto: Contributi versati per gli asili d'infanzia nei paesi della CE	9
n. 868/82 dell'on. Weber alla Commissione	
Oggetto: Rimborso spese per «metodi di cura particolari» nonché misure di protezione contro rischi derivanti da medicinali	9
n. 891/82 dell'on. Rogalla al Consiglio	
Oggetto: Controlli alle frontiere	10
n. 893/82 dell'on. Rogalla al Consiglio	
Oggetto: Ostacoli alla circolazione delle persone	10
n. 894/82 dell'on. Rogalla al Consiglio	
Oggetto: Controlli sulle persone alle frontiere esterne	10
Risposta comune alle interrogazioni scritte nn. 891/82, 893/82 e 894/82	10
n. 932/82 dell'on. Cousté al Consiglio	
Oggetto: Crediti all'esportazione: adeguamento dell'accordo sulle linee direttrici	11
n. 961/82 dell'on. Rogalla al Consiglio	
Oggetto: Mercato interno	11
n. 982/82 dell'on. Marck al Consiglio	
Oggetto: Prezzi del latte per la campagna 1982/1983	11
n. 984/82 dell'on. Fernandez alla Commissione	
Oggetto: Struttura dei costi della manodopera nell'industria comunitaria	12
n. 992/82 dell'on. Cousté al Consiglio	
Oggetto: Riforma del FESR	12
n. 1004/82 dell'on. Ansquer al Consiglio	
Oggetto: Bilancio delle ultime conclusioni del Consiglio «Ambiente»	12
n. 1018/82 dell'on. Cinciari Rodano alla Commissione	
Oggetto: Eguaglianza di opportunità in materia di educazione per le ragazze: progetti pilota ...	13
n. 1019/82 dell'on. Cinciari Rodano al Consiglio	
Oggetto: Eguaglianza di opportunità in materia di educazione per le ragazze: progetti pilota ...	13
n. 1025/82 dell'on. Michel al Consiglio	
Oggetto: Cosmetici pericolosi	14
n. 1037/82 dell'on. Herman alla Commissione	
Oggetto: Risorse proprie	14
<hr/>	
Rettifiche	
Rettifica alla risposta data dal sig. Dalsager all'interrogazione scritta n. 754/82 dell'on. Lizin (GU n. C 245 del 20. 9. 1982)	16

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 594/81

dell'on. Schleicher

alla Commissione delle Comunità europee

(9 luglio 1981)

Oggetto: Contributi sociali a favore degli artisti

Come giudica la Commissione l'idea ventilata nella Repubblica federale tedesca di prelevare dal fatturato dei commercianti di opere d'arte un contributo sociale a favore degli artisti quando si tratti di opere di artisti originari di altri Stati membri della Comunità, e quali misure intende prendere la Commissione per impedire distorsioni della concorrenza e disparità di trattamento.

**Risposta complementare data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(6 ottobre 1982)

A complemento della propria risposta del 22 settembre 1981 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado d'informare l'onorevole parlamentare che, in base all'esame cui ha sottoposto i diversi aspetti del problema di cui trattasi, è pervenuta alla conclusione che vi è motivo di presentare una proposta nel settore della sicurezza sociale degli artisti.

⁽¹⁾ GU n. C 274 del 26. 10. 1981, pag. 15.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1723/81**

dell'on. Remilly

alla Commissione delle Comunità europee

(9 febbraio 1982)

Oggetto: Eventuale abolizione delle vendite in franchigia all'interno della Comunità e relative conseguenze

Considerato che, in via di principio, le vendite in franchigia doganale effettuate all'interno della Comunità

contravvengono al diritto comunitario, essendo la CEE un'unione doganale ed un mercato unificato;

considerato che, dopo aver vietato le fin troppo famose «crociere per l'acquisto di burro», non è logico ammettere discriminazioni a profitto di chi viaggia in aereo e privare ingiustamente dello stesso vantaggio le persone, dal reddito per lo più modesto, che viaggiano su una nave, lasciando impregiudicati i privilegi dei più abbienti che si servono dell'aereo;

considerato che un certo numero di iniziative (carta d'identità europea, passaporto europeo, patente di guida europea) che il Parlamento tenta di promuovere appaiono inconcepibili se non sono corredate da misure miranti ad equiparare la normativa applicabile alle persone e quella applicabile alle merci;

si chiede:

intende la Commissione adottare tutte le misure necessarie, onde sopprimere una forma di commercio che è contraria e pregiudizievole alla sua armonizzazione?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(8 ottobre 1982)

A seguito della sentenza emessa dalla Corte il 7 luglio 1981 sulla causa 158/80 (Rewe C. Hauptzollamt Kiel-«crociere per l'acquisto di burro»), la Commissione ha riesaminato l'intera questione delle vendite in esenzione di dazi doganali, prelievi e imposte nel traffico intracomunitario di persone.

La Commissione ha ricordato agli Stati membri che, per conformarsi alla sentenza della Corte, essi hanno l'obbligo di applicare prelievi agricoli e dazi doganali alle merci vendute nelle rivendite esentasse a persone che viaggiano tra gli Stati membri. Ad eccezione di tali prelievi e dazi doganali, la Commissione non ha preso alcuna iniziativa in merito alle rivendite esentasse.

Contemporaneamente, la Commissione ha chiesto al governo tedesco di sopprimere completamente le «crociere per l'acquisto di burro» e di conformare la propria legislazione al diritto comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1740/81

dell'on. Kyrkos

alla Commissione delle Comunità europee

(9 febbraio 1982)

Oggetto: Fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli

Nell'imminenza della fissazione dei nuovi prezzi dei prodotti agricoli comunitari, si vuol sapere se la Commissione, trattandosi di fissare prezzi tali da assicurare il reddito anche dei produttori greci, disponga dei dati relativi ai costi reali dei prodotti agricoli greci. In caso negativo, quali misure intende essa prendere per avere un qualche termine di raffronto per la fissazione di detti prezzi?

Come pensa di affrontare il problema del ritmo d'inflazione disuguale nei vari Stati membri e della sua incidenza sulla competitività dei prodotti e sul reddito dei produttori?

Come intende risolvere, a lungo termine, questo problema in Grecia sì da fissare prezzi idonei ad assicurare il reddito dei produttori greci?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1982)

Gli istituti statistici nazionali trasmettono alla Commissione i vari elementi che le consentono di valutare l'evoluzione dei costi di produzione e dei redditi agricoli. In base alle ultime stime di cui la Commissione dispone, relative al periodo febbraio 1981 - febbraio 1982, il tasso d'inflazione in Grecia è stato del 19,5%. L'aumento dei costi di produzione è stato del 24,5%. Per quanto riguarda i redditi, nel 1981 la Grecia si colloca nel gruppo dei paesi membri il cui reddito agricolo pro capite è stato positivo (+ 1,8% in termini reali).

I problemi creati dall'esistenza di tassi d'inflazione diversi a seconda degli Stati membri sono stati oggetto di una relazione della Commissione al Consiglio⁽¹⁾. Da tale relazione risulta, in particolare, che un tasso d'inflazione elevato non è necessariamente accompagnato da un incremento relativamente modesto dei redditi agricoli in termini reali. Inoltre la Commissione ha potuto constatare che, su un lungo periodo, gli effetti di divergenza sono compensati in misura pressoché soddisfacente.

Ciò nondimeno possono sorgere difficoltà a breve termine. Per quanto riguarda la Grecia, il Consiglio, su proposta della Commissione, ha adottato una serie di decisioni idonee a risolvere questi problemi (svalutazione del tasso rappresentativo della dracma, accelerazione del ravvicinamento dei prezzi di alcuni prodotti agricoli verso i prezzi comuni, aumento superiore alla media comunitaria di alcuni prodotti mediterranei, ecc.). Il Consiglio ha inoltre preso atto di una dichiarazione della Commissione secondo cui essa gli presenterà quanto prima una relazione, se necessario accompagnata da adeguate proposte, per tener conto dei problemi posti dall'agricoltura ellenica.

In data 28 luglio 1982, la Commissione ha altresì proposto al Consiglio di ritoccare il tasso d'intervento FEAOG e le condizioni d'applicazione di alcune misure adottate in virtù della direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate e del regolamento (CEE) n. 355/77, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽²⁾.

⁽²⁾ Doc. COM(82) 440 def. dell'1. 7. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 362/82

dell'on. Kyrkos

alla Commissione delle Comunità europee

(30 aprile 1982)

Oggetto: Sovvenzioni all'agricoltura

Può la Commissione fornirmi delle informazioni, sotto forma di profilo cronologico del processo di attuazione della PAC dai suoi inizi fino ad oggi, sui rapporti esistenti fra le sovvenzioni annualmente erogate dalle sezioni garanzia e orientamento del FEAOG (separatamente) e il numero degli addetti all'agricoltura per tutti gli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(7 ottobre 1982)

L'onorevole parlamentare è pregato di far riferimento alla risposta all'interrogazione scritta n. 1507/81 dell'on. von der Vring⁽¹⁾, contenente indicazioni precise, per Stato membro, sulla relazione tra spese agricole e occupazione in agricoltura.

⁽¹⁾ Doc. COM(82) 98 def. del 17. 3. 1982.

⁽¹⁾ GU n. C 85 del 5. 4. 1982, pag. 5.

Le precisazioni supplementari chieste saranno inviate sotto forma di tabelle direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 483/82

dell'on. Seefeld

al Consiglio delle Comunità europee

(14 maggio 1982)

Oggetto: Difficoltà incontrate alle frontiere interne della Comunità dai trasporti su strada di passeggeri e di merci

Nel 1979 il Parlamento europeo ha approvato una relazione sulle difficoltà che incontrano alle frontiere interne della Comunità i trasporti su strada di passeggeri e di merci ed ha formulato nella relativa proposta di risoluzione tutta una serie di richieste indirizzate al Consiglio.

Nel novembre 1980 il Consiglio ha risposto alla mia interrogazione scritta n. 1073/80 ⁽¹⁾.

Può adesso il Consiglio render noto quali delle richieste del Parlamento europeo formulate nel 1979

- a) sono state nel frattempo soddisfatte,
- b) non sono state soddisfatte e per quale ragione

da quando fu risposto alla mia interrogazione nel 1980?

⁽¹⁾ GU n. C 329 del 16. 12. 1980, pag. 6.

Risposta

(6 ottobre 1982)

1. In merito al controllo del traffico merci alle frontiere interne, il Consiglio fa osservare che non si può prescindere completamente dai controlli alle frontiere interne o all'interno, soprattutto fintantoché non è realizzata l'armonizzazione delle imposte al consumo, dei divieti e delle limitazioni per il traffico merci di frontiera nella Comunità.

Per quanto riguarda il punto 7 della risoluzione, il Consiglio è convinto che la regolamentazione comunitaria sulla libera pratica delle merci, che prevede alcune procedure semplificate, in particolare l'elaborazione delle dichiarazioni su ordinatore e lo sdoganamento direttamente nei locali dell'impresa, procurerà sempre maggiori facilitazioni via via che i nuovi sistemi vengono istituiti presso le amministrazioni doganali e gli operatori economici.

Inoltre, la Commissione ha presentato al Consiglio due proposte di regolamenti intesi ad apportare nuove semplificazioni per gli operatori economici all'interno della Comunità. Si tratta, da un lato, della proposta di regolamento che istituisce un regime intracomunitario di circolazione delle merci spedite da uno Stato membro ai fini dell'utilizzazione temporanea in uno o più altri Stati membri, proposta attualmente all'esame del Consiglio, e, dall'altro, della proposta di regolamento relativo alle semplificazioni delle formalità negli scambi all'interno della Comunità, che è appena stata trasmessa dalla Commissione.

2. Per quanto riguarda i trasporti transfrontalieri (punti 4, 9 - 12 e 14 - 17 della risoluzione del Parlamento europeo), il Consiglio conferma la sua opinione secondo la quale la regolamentazione comunitaria in materia di trasporti di viaggiatori e di merci su strada non crea ostacoli al passaggio della frontiere interne della Comunità.

3. Per quanto riguarda la semplificazione delle formalità e l'alleggerimento dei controlli alle frontiere (punti 1, 2, 6 e 7 della risoluzione del Parlamento europeo), il Consiglio ha ricevuto dalla Commissione una proposta di direttiva relativa alla facilitazione delle formalità e dei controlli per il trasporto di merci tra Stati membri, accompagnata da una relazione degli esperti sugli ostacoli al passaggio delle frontiere per i trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile.

Il Consiglio studierà attentamente questi due documenti; l'alleggerimento dei passaggi delle frontiere costituisce infatti uno dei temi prioritari della risoluzione del Consiglio del 26 marzo 1981 relativa ai lavori nel settore dei trasporti fino alla fine del 1983.

4. Per quanto riguarda i controlli d'identità, il Consiglio ricorda la risoluzione adottata il 23 giugno 1981 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dalla quale risulta che la creazione di un passaporto uniforme può facilitare la circolazione dei cittadini degli Stati membri.

Nell'ambito di una realizzazione più completa dell'unione dei passaporti, la Commissione ha trasmesso al Consiglio un progetto di risoluzione del Consiglio relativa all'alleggerimento delle condizioni alle quali si esercita il controllo dei cittadini degli Stati membri al passaggio delle frontiere intracomunitarie.

5. Fra le misure previste nella risoluzione del Parlamento europeo, va ricordato che il Consiglio ha adottato la prima direttiva relativa all'instaurazione di una patente di guida. D'altronde, il Consiglio ha adottato, in passato, varie misure per facilitare il passaggio delle frontiere che non sono previste nella risoluzione del Parlamento europeo, come la direttiva sulle disposizioni relative all'ora legale.

Inoltre, il Consiglio conferma all'onorevole parlamentare che nell'ambito delle sue istanze prosegue l'esame di varie misure previste nella risoluzione citata dall'onorevole parlamentare, come il quantitativo di carburante ammesso in franchigia e l'eventuale partecipazione della Comunità.

nità al finanziamento di progetti d'infrastruttura d'interesse comunitario.

6. Per quanto concerne le tre proposte di direttive in materia fiscale cui si è fatto riferimento nella risposta all'interrogazione scritta n. 1073/80, quella relativa all'aumento delle franchigie per i viaggiatori è stata adottata dal Consiglio il 29 giugno 1982. Ai sensi di tale direttiva, la franchigia per i viaggiatori all'interno della Comunità sarà di 210 ECU a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Quanto alle proposte relative all'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto e all'importazione definitiva dei beni personali in occasione di un trasloco, c'è disaccordo principalmente su due punti, e cioè: la definizione della «residenza normale» — definizione essenziale per la determinazione del luogo di tassazione — e l'adozione di misure comunitarie in funzione della repressione delle frodi nell'importazione in franchigia di taluni mezzi di trasporto privati.

7. Nei controlli veterinari il Consiglio ritiene che per gli scambi d'animali disciplinati dalla direttiva 64/432/CEE ⁽¹⁾ le considerazioni espresse nella risposta all'interrogazione scritta n. 1073/80 rimangano immutate.

Quanto al controllo degli scambi intracomunitari di carni fresche previsti nella direttiva 64/433/CEE ⁽²⁾, gli organi competenti del Consiglio, nel quadro dell'esame di una proposta di modifica di tale direttiva, esaminano, su richiesta di varie delegazioni, in che modo i controlli possano limitarsi a quello dell'identificazione e della conformità dei documenti che accompagnano la carne e come semplificare le procedure dei contenziosi.

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 571/82

dell'on. Cousté

al Consiglio delle Comunità europee

(1° giugno 1982)

Oggetto: Revisione dell'accordo OCSE sui crediti all'esportazione

Può il Consiglio comunicare quali orientamenti ha adottato, nella riunione del 26 aprile dei ministri delle finanze, per quanto riguarda la revisione dell'accordo OCSE sui crediti all'esportazione?

Risposta

(6 ottobre 1982)

1. Effettivamente nella sessione del 26 aprile 1982 dedicata ai problemi economici e finanziari, il Consiglio

ha elaborato orientamenti sulla posizione che la Comunità deve adottare nei negoziati per l'adeguamento di varie disposizioni dell'accordo del 1978 sulle direttive per i crediti all'esportazione con pubblico sostegno. Tali orientamenti formano oggetto di una decisione ufficiale del Consiglio del 4 maggio 1982.

2. La definizione della posizione di negoziato della Comunità deve tener conto di due elementi:

— talune disposizioni dell'accordo sono state modificate con effetto al 16 novembre 1981, ma per un periodo di 6 mesi;

— le discussioni officiose svoltesi tra le parti dell'accordo all'inizio del marzo 1982 per esaminare le eventuali soluzioni da sostituire alle suddette disposizioni modificate hanno rivelato che, anche su vari altri punti si prospetta una revisione dell'accordo.

3. Al termine dei negoziati che si sono svolti il 6/7 maggio 1982 tra le parti dell'accordo, il presidente delle riunioni della parti, sig. Wallen, ha elaborato una proposta relativa alla revisione di varie disposizioni dell'accordo. Nella sessione del 14 giugno 1982 il Consiglio ha incaricato la Commissione di proporre talune modifiche della proposta suddetta. Nelle sessioni del Consiglio del 23 e 30 giugno 1982 è stata esaminata una proposta riveduta del sig. Wallen del 19 giugno 1982.

4. Nella sessione del 30 giugno 1982 il Consiglio si è dichiarato d'accordo sulla proposta del 19 giugno 1982 del sig. Wallen, presidente delle riunioni delle parti dell'accordo, sulle direttive per i crediti all'esportazione con pubblico sostegno, restando inteso che:

a) l'impegno di non derogare, di cui al punto 4 della proposta del sig. Wallen, entrerà in vigore il 15 ottobre 1982 e comprenderà tutte le operazioni con pubblico sostegno, indipendentemente dalla forma del sostegno;

b) le modifiche delle condizioni di credito per la categoria I definite nella proposta del sig. Wallen non sono applicabili alla Grecia e all'Irlanda fino al 1° maggio 1983. La Comunità intraprenderà immediatamente le necessarie consultazioni con le altre parti dell'accordo al fine di ottenere il regime transitorio in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 611/82

dell'on. Bord

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1982)

Oggetto: Importazioni canadesi di calzature europee

Dopo aver imposto per tre anni un contingentamento sulle importazioni di calzature europee, il Canada l'ha

soppresso limitatamente alle calzature in cuoio, mantenendolo invece per tutte le altre.

Quali misure intende adottare la Commissione per indurre il Canada a rinunciare a tale contingentamento?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(6 ottobre 1982)

Quando, il 1° dicembre 1981, il Canada ha ripristinato i contingenti sulle calzature, escluse quelle di cuoio, la Commissione ha chiesto immediate consultazioni nell'ambito del GATT. È stato ricordato alle autorità canadesi che la compensazione accettata dalla Comunità in seguito alla precedente proroga dei contingenti globali per un anno nel dicembre 1980 era subordinata al ripristino da parte del Canada del libero accesso alle esportazioni comunitarie. La Commissione si è quindi riservata il diritto di riesaminare integralmente il problema della compensazione per tutti i periodi di applicazione dei contingenti. Le consultazioni sono state mantenute aperte per poter valutare l'incidenza dei provvedimenti canadesi sulle esportazioni comunitarie di calzature non di cuoio.

Come è emerso in questi ultimi mesi, le autorità canadesi sono sottoposte a pressioni affinché rimettano in vigore i contingenti sulle calzature di cuoio e la Commissione ha più volte richiamato l'attenzione delle autorità canadesi sulle gravi conseguenze di una decisione di questo tipo.

Poiché il 9 luglio 1982 il Canada ha ripristinato i contingenti sulle calzature di cuoio, la Commissione ha chiesto immediatamente di aprire le consultazioni nell'ambito del GATT. Durante le consultazioni, svoltesi il 27 luglio a Bruxelles, la Commissione ha chiesto ai rappresentanti canadesi di annullare il provvedimento, riservandosi tutti i diritti di prendere ulteriori iniziative.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 623/82

degli on. Pedini, Arfé, Cariglia, Filippi, Gaiotti de Biase,
Hahn

al Consiglio delle Comunità europee

(7 giugno 1982)

Oggetto: Spazio delle attività culturali nella Comunità

Lo spazio delle attività culturali diventa nella Comunità sempre più interessante anche agli effetti dell'occupazione giovanile e della promozione delle attitudini sociali e di volontariato degli uomini anziani.

Ritiene il Consiglio dei ministri che, anche al fine di valutare le prospettive occupazionali, sia opportuno sollecitare un consiglio dei ministri che nelle nazioni comunitarie sono competenti per i beni culturali e valutare, con l'occasione, quanto si può fare per azioni

comuni in materia di fiscalità e di valorizzazione dei beni culturali sul piano europeo?

È in grado tale Consiglio dei ministri per i beni culturali di proporre azioni coordinate in materia di tutela e conservazione dei beni culturali tenendo anche conto del valore economico e sociale che la funzione di tali beni ha in particolare nelle zone depresse della Comunità?

Risposta

(6 ottobre 1982)

Il Consiglio condivide il punto di vista secondo il quale talune attività del tipo di quelle menzionate dall'onorevole parlamentare potrebbero essere interessanti sotto l'aspetto economico e sociale. Tuttavia, non sussistono attualmente le condizioni necessarie per l'adozione di tali misure in ambito comunitario.

Occorre d'altro canto ricordare che un certo numero di disposizioni in materia di cooperazione culturale è previsto nel progetto di Atto europeo (Piano Genscher/Colombo), che per il momento è ancora allo studio.

Il Consiglio desidera peraltro richiamare l'attenzione sul fatto che la Fondazione europea, nell'ambito della sua missione, potrà studiare i mezzi grazie ai quali i paesi della Comunità possano preservare, indi sviluppare il loro patrimonio culturale comune tenendo conto dell'evoluzione contemporanea della società e della tecnica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 642/82

dell'on. Rogalla

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1982)

Oggetto: Obbligo del permesso di soggiorno

1. È al corrente la Commissione della situazione giuridica dei funzionari che hanno cessato la loro attività presso una delle istituzioni comunitarie, o dei rispettivi figli non più a loro carico, che intendono continuare a risiedere in Belgio?

2. È informata la Commissione delle difficoltà e del trattamento talvolta scortese e temporeggiatore che hanno dovuto subire le persone in questione in diversi comuni del Belgio cui avevano chiesto un permesso di soggiorno?

3. Sa ad esempio la Commissione che certi uffici amministrativi belgi, in seguito ad una domanda per l'ottenimento di un permesso di soggiorno presentata da figli di funzionari comunitari sposati con una cittadina belga hanno preteso di controllare il conto bancario nonché l'abitazione dell'interessato e gli hanno addirittura fatto divieto di guidare l'automobile nonostante il possesso da molti anni di una patente di guida ottenuta in Belgio?

4. È giustificato che un padre, funzionario delle CE, debba farsi garante per il figlio sposato con una cittadina belga affinché questi possa ottenere un permesso di soggiorno?

5. Consta alla Commissione o ai suoi servizi che si siano dati casi in cui il richiedente, sotto la minaccia di essere oggetto di un provvedimento di espulsione, sia stato esortato a rientrare in patria, o in cui la concessione del permesso di soggiorno o il rilascio della carta d'identità abbiano richiesto un periodo di tempo molto lungo, talvolta superiore ad un anno, o in cui l'interessato sia stato obbligato a presentarsi ogni tre mesi al comune competente?

6. Ammette la Commissione che nei casi in parola le autorità belghe hanno violato le disposizioni comunitarie in materia? È quindi disposta, in ottemperanza dell'obbligo che le incombe di tutelare i suoi funzionari, ad intervenire presso il governo belga affinché introduca una procedura per la concessione del permesso di soggiorno agli ex funzionari delle istituzioni comunitarie ed ai loro familiari in considerazione della loro lunga permanenza in Belgio?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(8 ottobre 1982)

La Commissione è al corrente delle difficoltà giuridiche e amministrative talvolta incontrate dai funzionari delle istituzioni europee che lasciano il servizio attivo e intendono continuare a risiedere in Belgio, nonché dai membri della loro famiglia, in particolare quando non sono più a carico del funzionario.

Nel caso dei figli di funzionari che non sono più a carico, se essi accedono al mercato del lavoro (come dipendenti o indipendenti) viene loro applicata la legislazione comunitaria e la Commissione ha sempre reagito ad ogni infrazione segnalata.

Per quanto riguarda il problema più generale della concessione ai funzionari attivi e non attivi e ai membri della loro famiglia dei medesimi diritti previsti dalla legislazione comunitaria relativa alla libera circolazione delle persone, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla causa 152/82 pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il cui oggetto si riferisce a problemi simili a quelli menzionati dall'onorevole parlamentare.

Alla Commissione non sono stati segnalati casi precisi come quelli descritti nei punti 3 e 5 dell'interrogazione. Qualora l'onorevole parlamentare le fornisca la documentazione necessaria, la Commissione non mancherebbe di sollevare il problema presso le autorità belghe per aiutare gli interessati nei limiti delle sue competenze.

In base alle informazioni che la Commissione potrà ricevere e alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Commissione si riserva di adire le autorità

belghe relativamente alla situazione complessiva di fatto e di diritto menzionata dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 782/82

dell'on. Fuillet

alla Commissione delle Comunità europee

(29 giugno 1982)

Oggetto: Piano per il Mediterraneo

La proposta di risoluzione relativa alla creazione di un Piano per il Mediterraneo, elaborata nel quadro della relazione Pöttering, è stata approvata il 16 febbraio 1982.

La Commissione era stata invitata, da un lato, ad elaborare programmi integrati di sviluppo a favore delle regioni più svantaggiate dell'area mediterranea, dall'altro, ad elaborare proposte per la creazione di un Fondo di sviluppo per le regioni mediterranee della Comunità e della Spagna e del Portogallo.

La Commissione doveva esaminare altresì l'opportunità di creare una Società europea per lo sviluppo e presentare, entro un termine di tre mesi, proposte concernenti un regolamento del Consiglio.

Può la Commissione indicare qual è lo stato di avanzamento dei lavori? La Commissione prevede la creazione di tali strutture di base atte a consentire alla Comunità di far fronte all'ampliamento prima del 1984?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(6 ottobre 1982)

Nel corso del dibattito sulla risoluzione presentata dall'on. Pöttering⁽¹⁾, la Commissione ha espresso un parere favorevole sugli obiettivi di detta risoluzione, concordando questi interamente con le sue preoccupazioni di fronte alla situazione delle regioni mediterranee, da essa esposte nella relazione sul mandato del 30 maggio 1980.

Seguendo gli orientamenti illustrati in tale relazione, la Commissione ha dato avvio all'elaborazione delle misure a favore delle regioni mediterranee della Comunità che proporrà al Consiglio nell'ambito di azioni integrate. Dopo aver tracciato le principali linee direttrici, la Commissione ha ora stabilito una serie di misure che possono essere incluse nei programmi integrati e prevede

(1) Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-280 (febbraio 1982).

di presentare le sue proposte al Consiglio e al Parlamento entro la fine dell'anno.

Per quanto riguarda il Fondo di sviluppo e la creazione di una società europea di sviluppo, la Commissione studia i mezzi più appropriati per conseguire gli obiettivi fissati dalla relazione Pöttering, ossia in primo luogo i mezzi per provvedere nel miglior modo al finanziamento delle azioni che dovranno essere intraprese per le regioni mediterranee e al trasferimento in tali regioni del know-how tecnico e amministrativo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 793/82

di Sir John Stewart-Clark
alla Commissione delle Comunità europee
(29 giugno 1982)

Oggetto: Concessioni speciali per viaggi ferroviari all'interno della Comunità europea

Può la Commissione fornire particolari in merito alle concessioni speciali previste per i viaggi ferroviari di pensionati delle rispettive reti ferroviarie nazionali, allorché viaggiano servendosi delle ferrovie di altri Stati membri?

È vero, per esempio, che i pensionati delle ferrovie britanniche possono viaggiare gratuitamente in Italia, o persino in Canada, ma non in Francia? Vi è una ragione logica perché esistano differenze di trattamento e non ritiene la Commissione che sarebbe molto più semplice se tutte le reti ferroviarie della Comunità europea si accordassero per offrire le stesse concessioni a questo settore della popolazione comunitaria?

Risposta complementare data dal sig. Contogeorgis in nome della Commissione ⁽¹⁾

(8 ottobre 1982)

Ai sensi degli accordi conclusi dalle ferrovie nell'ambito del raggruppamento per le facilitazioni di circolazione internazionale del personale delle ferrovie (FIP), la carta internazionale di riduzione FIP (50% di riduzione sulla maggior parte delle reti europee) è concessa ai pensionati che ne hanno beneficiato per almeno dieci anni durante la loro attività.

Per quanto riguarda le condizioni di concessione di un'eventuale gratuità, questa è fissata mediante convenzione bilaterale conclusa separatamente fra reti ferroviarie sulla base di un criterio di reciprocità. Così, per

esempio, i pensionati delle ferrovie belghe e britanniche possono ottenere un permesso gratuito annuale per sé e per i loro familiari.

La Commissione non intende intervenire per la promozione di un'armonizzazione di tali regimi che rientrano nella politica del personale propria a ciascuna azienda ferroviaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 800/82

dell'on. Gérard Fuchs
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1982)

Oggetto: Relazioni economiche tra la CEE e il Sudafrica

Le motivazioni di chi parteggia per il mantenimento delle attuali relazioni economiche tra la CEE e il Sudafrica si basano in gran parte sulla dipendenza della Comunità dalle importazioni di materie prime sudafricane. Può la Commissione far sapere:

- se le statistiche attualmente utilizzate si riferiscono solo a materie prime effettivamente estratte nel Sudafrica o includono anche quelle estratte nei paesi vicini e che non hanno altro legame con il Sudafrica che il transito commerciale;
- se la seconda possibilità prevista sopra corrisponde a realtà, qual è la suddivisione esatta per i paesi d'origine (Namibia, Zambia, Zimbabwe, ecc.) e per materia prima, delle principali importazioni abitualmente menzionate?

La Commissione ritiene di dovere eventualmente trarre conclusioni dalle risposte da dare alle suddette domande?

Risposta data dal sig. Haferkamp in nome della Commissione

(8 ottobre 1982)

In base alle statistiche disponibili non è possibile stabilire se i prodotti importati provenienti dalla Repubblica sudafricana siano originari dei paesi vicini. Secondo i dati relativi alla produzione mineraria e metallurgica si può nondimeno affermare che, per quanto riguarda i metalli di leghe quali il cromo, il manganese o il vanadio, l'eventuale transito commerciale ha una portata soltanto marginale. Le esportazioni originarie dei paesi vicini sono di norma registrate come tali.

Per quanto riguarda il platino e l'oro, occorre rilevare che i dati relativi alle importazioni provenienti dalla Repubblica sudafricana e destinate al Regno Unito sono riservati. Si può però ritenere che le importazioni comunitarie di platino provengano quasi totalmente da questo paese.

⁽¹⁾ Una prima risposta è stata data il 27 agosto 1982 (GU n. C 259 del 4. 10. 1982, pag. 24).

I dati relativi alle importazioni di uranio provenienti dal Sudafrica comprendono effettivamente anche notevoli quantitativi estratti in Namibia, ma le informazioni attualmente disponibili non consentono di effettuare la suddivisione chiesta dall'onorevole parlamentare.

La Commissione è consapevole dell'importante funzione del Sudafrica nelle importazioni comunitarie di alcune materie prime e ritiene che la Comunità debba, nel proprio interesse, diversificare per quanto possibile le proprie fonti di approvvigionamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 807/82

degli on. Lomas e Megahy
al Consiglio delle Comunità europee
(5 luglio 1982)

Oggetto: Adesione della Spagna

La Spagna ha recentemente sottoposto alla Comunità un documento in cui reitera la richiesta di un periodo transitorio di dieci anni in cui adeguare i suoi livelli tariffari a quelli della tariffa doganale comune nonché di un periodo di transizione di dieci anni per quanto concerne le concessioni tariffarie accordate a paesi terzi alla Comunità.

Può far sapere il Consiglio qual è la sua opinione in merito a tale richiesta, e se verrebbe preso in considerazione un analogo periodo transitorio di dieci anni per quanto concerne l'ingresso di manodopera, capitali e merci a Gibilterra?

Risposta

(6 ottobre 1982)

Dato che i negoziati attualmente in corso in materia non si sono ancora conclusi, il Consiglio desidera per ora limitarsi a constatare che nella fase attuale dei negoziati d'adesione le posizioni delle due parti negoziatrici sul problema del periodo transitorio in materia tariffaria sollevato dagli onorevoli parlamentari divergono sostanzialmente.

Per quanto attiene al campo d'applicazione territoriale delle disposizioni comunitarie, la Comunità ha più volte sottolineato in sede di negoziati di adesione che il medesimo è definito dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia, segnatamente l'articolo 227 del trattato CEE, modificato dall'articolo 26 dell'atto di adesione del 22 gennaio 1972 e dall'articolo 20 dell'atto di adesione del 28 maggio 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 848/82

dell'on. Lizin
alla Commissione delle Comunità europee
(8 luglio 1982)

Oggetto: Sicurezza nucleare

Può la Commissione specificare il modo in cui, in ciascun paese europeo, è organizzato il controllo del livello di preparazione del personale sia direttivo che tecnico?

Sono previsti in alcuni paesi esami obbligatori, e a quale frequenza e livello di funzione?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(6 ottobre 1982)

Nell'ambito della sua politica in materia di sicurezza nucleare la Commissione ha già svolto indagini sulla selezione e la formazione del personale addetto alle centrali nucleari.

L'ampiezza delle informazioni raccolte nelle suddette indagini supera i limiti di una risposta a un'interrogazione parlamentare. La Commissione tiene tuttavia le informazioni a disposizione dell'onorevole parlamentare, che potrà consultare presso i suoi servizi.

La Commissione ricorda che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 della direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 ⁽¹⁾ che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, gli Stati membri sono tenuti a fornire ai lavoratori esposti alle suddette radiazioni adeguate informazioni circa i rischi eventualmente incorsi e ad impartire una formazione corrispondente alle loro responsabilità professionali; l'articolo 24 della direttiva summenzionata riporta *expressis verbis* le disposizioni delle direttive precedenti.

A norma delle disposizioni dell'articolo 33 del trattato Euratom, la Commissione ha preso conoscenza dei progetti nazionali di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate, ed ha verificato che queste ultime sono effettivamente rispettate.

A questo proposito si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 1537/80 dell'on. Coppieters ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980.

⁽²⁾ GU n. C 67 del 26. 3. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 866/82

dell'on. Beate Weber

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1982)

Oggetto: Contributi versati per gli asili d'infanzia nei paesi della CE

1. Viene imposto il versamento di contributi per gli asili d'infanzia in tutti gli Stati membri della CE?
2. L'ammontare di tale contributo è proporzionato al reddito dei genitori, o viene fissato forfettariamente?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(6 ottobre 1982)

Lo studio relativo all'«educazione prescolastica nella Comunità europea», pubblicato sotto il n. 12/1980 nella serie Educazione della Commissione, pur non analizzando in tutti i particolari gli aspetti finanziari di tale sistema, precisa che, nella maggior parte degli Stati membri, non si richiede ai genitori un contributo diretto per l'educazione prescolastica impartita negli istituti d'istruzione del settore pubblico. La Commissione si documenterà ulteriormente sui punti specifici sollevati nell'interrogazione in esame e ne comunicherà i risultati all'onorevole parlamentare non appena questi si renderanno disponibili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 868/82

dell'on. Beate Weber

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1982)

Oggetto: Rimborso spese per «metodi di cura particolari» nonché misure di protezione contro rischi derivanti da medicinali

1. In quali Stati membri della CE e in che modo i farmaci naturali e i preparati omeopatici occupano una posizione particolare tra i medicinali per quanto riguarda il rimborso spese da parte
 - a) di assicurazioni malattia private,
 - b) enti mutualistici o istituti analoghi?
2. In quali Stati membri le prescrizioni di terapeuti, i «trattamenti particolari» come l'agopuntura, la terapia cellulare, l'ozonoterapia, ecc. vengono riconosciuti e rimborsati da enti mutualistici o assicurazioni private?
3. In quali Stati membri esiste un istituto come il Bundesgesundheitsamt (ufficio sanitario federale) e di quali poteri è dotato?

4. In quali Stati membri sono stati introdotti opuscoli divulgativi sugli effetti secondari di medicinali? Prevede la Commissione la loro introduzione nella Comunità, in maniera uniforme?

5. Il Bundesgesundheitsamt, nel quadro di un «programma graduale di rilevamento e di prevenzione dai rischi derivanti da medicinali» ha fatto svolgere recentemente delle indagini e degli esami sugli effetti secondari e in particolare gli effetti cancerogeni di un certo numero di medicinali autorizzati, emanando per alcuni delle disposizioni, come ad esempio:

- sono soggetti all'obbligo di prescrizione medica i preparati di Rauwolfia e suoi alcaloidi isolati,
- l'aristolochina e i suoi preparati, i preparati contenenti acido bórico, ad eccezione dei colliri, i preparati contenenti cloroformio, i preparati contenenti uretano

ed ha annunciato altre disposizioni analoghe, in particolare per le piante medicinali.

6. Misure analoghe sono state adottate anche in altri Stati membri? Esiste in questo campo un servizio di informazione reciproca, allo scopo di uniformare le disposizioni?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(8 ottobre 1982)

La Commissione dispone di informazioni generali sui sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri quanto all'organizzazione del finanziamento e delle prestazioni.

I relativi dati sono esposti altresì nelle tabelle comparative dei regimi di sicurezza sociale pubblicate ogni due anni.

Esistono in tutti gli Stati membri elenchi di tipi di prodotti farmaceutici (dentrifici, vini tonici, cosmetici, ecc.) che non vengono rimborsati dagli enti mutualistici o da organismi analoghi. I paesi che redigono gli elenchi dei medicinali rimborsati dalla mutua non vi includono i preparati omeopatici. La Commissione non dispone tuttavia di informazioni particolareggiate sui vari tipi di medicinali o di interventi medici rimborsati attraverso sistemi istituzionalizzati o assicurazioni private.

A norma delle direttive comunitarie⁽¹⁾, tutti gli Stati membri debbono valutare la qualità, la sicurezza e l'efficacia delle specialità medicinali. Si occupano di ciò i servizi tecnici del ministero della sanità o istituti come il Bundesgesundheitsamt e spetta ad essi il rilascio, la

⁽¹⁾ Direttiva 65/65/CEE - GU n. 22 del 9. 2. 1965; direttiva 75/318/CEE - GU n. L 147 del 9. 6. 1975 e direttiva 75/319/CEE - GU n. L 147 del 9. 6. 1975.

sospensione o la revoca delle autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali.

In tutti gli Stati membri sono stati istituiti sistemi di farmacovigilanza per individuare eventuali effetti nocivi dei medicinali. Le informazioni di un certo rilievo raccolte in questo ambito sono comunicate a livello comunitario nel quadro del comitato per le specialità medicinali e, per i casi urgenti, attraverso una rete di persone da contattare per questioni di farmacovigilanza, autorizzazioni di immissioni in commercio o difetti di fabbricazione. A livello internazionale, l'organizzazione mondiale della sanità, che ridiffonde queste informazioni, ha messo a punto una scheda standard ai fini del loro trattamento informatico.

Il Bundesgesundheitsamt ha tenuto regolarmente informata la Commissione e il comitato delle specialità farmaceutiche sulle misure adottate a seguito delle osservazioni di farmacovigilanza. Misure analoghe sono state prese da altri Stati membri e comunicate nell'ambito di tale comitato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 891/82

dell'on. Dieter Rogalla

al Consiglio delle Comunità europee

(20 luglio 1982)

Oggetto: Controlli alle frontiere

Sa il Consiglio che cosa pensano i cittadini europei circa l'utilità dei controlli dei viaggiatori alle frontiere degli Stati membri?

Sono stati fatti sondaggi in proposito, ed è pronto il Consiglio ad inserire dette questioni ed altre ad esse attinenti nell'Eurobarometro?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 893/82

dell'on. Dieter Rogalla

al Consiglio delle Comunità europee

(20 luglio 1982)

Oggetto: Ostacoli alla circolazione delle persone

Conviene il Consiglio che, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del trattato CEE, incombe alla Commissione un ampio diritto di iniziativa? È esso disposto ad invitare la Commissione, nell'arco di due mesi, a proporre, entro la fine del 1982, misure sulla graduale rimozione degli ostacoli alla circolazione delle persone, essendo inteso che tali misure verranno deliberate ed entreranno in vigore sullo scorcio del 1988?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 894/82

dell'on. Dieter Rogalla

al Consiglio delle Comunità europee

(20 luglio 1982)

Oggetto: Controlli sulle persone alle frontiere esterne

Quando intende il Consiglio, se del caso congiuntamente alla Commissione, cominciare a riflettere sulle più opportune modalità di organizzare, a livello europeo, i controlli sulle persone alle frontiere esterne della Comunità, e ciò non appena verranno soppressi gli attuali ostacoli alla circolazione delle persone nell'ambito degli Stati membri ivi compresi gli «anacronistici» (così definiti da Genscher) controlli sulle persone?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte nn. 891/82,
893/82 e 894/82

(29 settembre 1982)

1. Per quanto riguarda l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne della Comunità e la necessità di mantenere taluni controlli, il Consiglio invita l'onorevole parlamentare a far riferimento alle risposte che esso ha dato alle interrogazioni n. H-693/81 ⁽¹⁾ e n. 365/82 ⁽²⁾ nonché alla risposta data all'interrogazione n. 483/82 ⁽³⁾ dell'on. Seefeld.

La Commissione ha peraltro già trasmesso al Consiglio — una comunicazione sull'ampliamento del mercato interno comprendente un progetto di risoluzione relativo alla semplificazione dei controlli alle frontiere;
— un progetto di risoluzione sulla semplificazione delle condizioni in cui si esercita il controllo delle persone all'atto del passaggio di frontiere intracomunitarie

che saranno oggetto di approfondito esame da parte delle istanze del Consiglio.

2. Non spetta al Consiglio stabilire quali questioni debbano essere inserite nei sondaggi Eurobarometro.

3. Per quanto riguarda i controlli alle frontiere esterne della Comunità, il Consiglio, pure essendo disposto ad esaminare qualsiasi proposta la Commissione ritenesse utile presentargli in materia, richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che l'uniformità dei controlli effettuati alle frontiere esterne pone problemi di rilievo quale quello di una politica comune dei visti.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo n. 1-280 (febbraio 1982).

⁽²⁾ GU n. C 239 del 13. 9. 1982, pag. 2.

⁽³⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 932/82

dell'on. Pierre-Bernard Cousté
al Consiglio delle Comunità europee

(22 luglio 1982)

Oggetto: Crediti all'esportazione: adeguamento dell'accordo sulle linee direttrici

Visto che è oramai scaduto il tempo di riflessione supplementare che il Consiglio si era dato a proposito di tale problema, può esso ora indicare qual è la sua risposta nei confronti dell'accordo sulle linee direttrici in materia di crediti all'esportazione?

Risposta

(29 settembre 1982)

L'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi alla risposta che il Consiglio ha già dato alla sua interrogazione scritta n. 571/82 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 961/82

dell'on. Dieter Rogalla
al Consiglio delle Comunità europee

(30 luglio 1982)

Oggetto: Mercato interno

Il Consiglio ha ancora fiducia nell'abilità e nella solerzia dei suoi funzionari competenti e di quelli degli Stati membri i quali, secondo informazioni fornite dal Consiglio in risposta all'interrogazione dell'on. Pearce presentata nella tornata di luglio del 1982, hanno bisogno di anni per trovare adeguati compromessi in merito alle proposte della Commissione — in parte semplici e vincolanti sul piano giuridico — ai fini della creazione del mercato interno, e su quali basi poggia eventualmente tale fiducia?

Risposta

(6 ottobre 1982)

Il Consiglio, che ha già adottato un grandissimo numero di direttive e di regolamenti che disciplinano l'intero settore della legislazione doganale, è persuaso che tale azione di armonizzazione graduale ma fondamentale per

la realizzazione del mercato interno proseguirà, con l'apporto attivo di tutte le istanze interessate a livello comunitario e nazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 982/82

dell'on. Pol Marck
al Consiglio delle Comunità europee

(6 agosto 1982)

Oggetto: Prezzi del latte per la campagna 1982/1983

I prezzi del latte per la campagna 1982/1983 sono stati applicati con un ritardo di 50 giorni circa, a decorrere dal 1° aprile, determinando così una cospicua perdita di reddito per i produttori.

Quale misura correlata, è stato disposto che, qualora la produzione del 1982 aumenti dello 0,5 % rispetto al 1981, i prezzi di intervento per il burro e la polvere di latte potranno essere ridotti comportando, di rimando, una diminuzione del prezzo del latte corrisposto.

Qualora il Consiglio dovesse adottare un siffatto provvedimento non sarebbe equo tener conto delle perdite subite a seguito della tardiva applicazione del prezzo del latte per la campagna 1982/1983?

Risposta

(6 ottobre 1982)

A causa delle difficoltà sorte al momento delle discussioni relative alla fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1982/1983, il Consiglio in effetti si è visto costretto a prorogare a varie riprese la campagna lattiera 1981/1982, tanto che i nuovi prezzi hanno potuto entrare in vigore soltanto il 20 maggio 1982 anziché alla data prevista, cioè il 1° aprile.

All'atto della fissazione dei prezzi per la campagna lattiera 1982/1983 il Consiglio non ha deciso di adottare la misura di accompagnamento citata dall'onorevole parlamentare. Il Consiglio ha tuttavia preso atto di una dichiarazione della Commissione che precisa che questa istituzione, in caso di superamento della soglia di garanzia per il 1982, presenterebbe al Consiglio proposte in vista di un'adeguata riduzione dei prezzi d'intervento, che dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 1983.

Qualora dovesse verificarsi tale situazione, il Consiglio prenderebbe tempestivamente in considerazione tutti i fattori di cui tenere conto prima di deliberare su un'eventuale proposta della Commissione per la riduzione dei prezzi di intervento. Il Parlamento sarebbe peraltro invitato a dare un parere su detta proposta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 984/82**dell'on. Guy Fernandez****alla Commissione delle Comunità europee***(6 agosto 1982)*

Oggetto: Struttura dei costi della manodopera nell'industria comunitaria

Nella sua risposta all'interrogazione n. 2035/80 ⁽¹⁾ dell'on. Flanagan (oggetto succitato), la Commissione ha fornito una tabella riguardante la struttura di detti costi per gli anni 1975 e 1978.

Potrebbe essa integrare le sue informazioni fornendo una tabella simile per il 1981?

⁽¹⁾ GU n. C 103 del 6. 5. 1981, pag. 25.

**Risposta data dall'onorevole Burke
in nome della Commissione**

(8 ottobre 1982)

Per la struttura del costo della manodopera si procede ad un'indagine comunitaria ogni tre anni. I risultati dell'indagine in cui rientrerà l'anno 1981 non saranno disponibili che nel 1983.

Per gli anni intermedi, la Commissione procede ad attualizzazioni dell'ammontare globale del costo della manodopera, ma queste elaborazioni non permettono di pronunciarsi sulle variazioni annuali della struttura di tale costo. Alcuni risultati dell'attualizzazione per gli anni 1979 e 1980 sono stati pubblicati nel bollettino statistico «Salari e redditi, 2-1982» dell'Istituto statistico delle Comunità europee.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 992/82**dell'on. Pierre-Bernard Cousté****al Consiglio delle Comunità europee***(6 agosto 1982)*

Oggetto: Riforma del FESR

Ventila il Consiglio la rapida adozione della riforma del FESR che si rivela fondamentale per lo sviluppo armonioso delle regioni europee?

Risposta*(6 ottobre 1982)*

Durante il primo semestre 1982 i lavori degli organi del Consiglio sono stati molto intensi per quanto riguarda la

proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 724/75 che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale, presentata dalla Commissione il 29 ottobre 1981.

Il 26 aprile 1982, qualche giorno dopo che il Parlamento europeo aveva reso il suo parere su tale questione, il Consiglio stesso ha avuto un primo dibattito orientativo in materia.

I lavori sono quindi proseguiti nell'ambito degli organi del Consiglio, il quale cercherà di giungere ad una decisione al più presto possibile.

Comunque il FESR continua, come in passato, a servire la causa dello sviluppo armonioso delle regioni della Comunità. Infatti, in attesa della modifica, il regolamento che istituisce il FESR rimane essenzialmente in vigore, permettendo alla Commissione di proseguire la gestione del Fondo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1004/82**dell'on. Vincent Ansquer****al Consiglio delle Comunità europee***(6 agosto 1982)*

Oggetto: Bilancio delle ultime conclusioni del Consiglio «Ambiente»

Può il Consiglio tracciare un bilancio delle sue conclusioni in materia ambientale? Sono state ventilate azioni concrete? Sfoceranno esse in una migliore qualità della vita sia per i produttori sia per i consumatori?

Risposta*(6 ottobre 1982)*

Nell'ultima sessione, tenutasi il 24 giugno 1982, il Consiglio (Ambiente) ha approvato varie proposte della Commissione, ossia le proposte per

- un regolamento relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione;
- una direttiva concernente le norme di qualità atmosferica per il piombo;
- una direttiva relativa alle modalità di sorveglianza e di controllo degli ambienti ricettori degli scarichi dell'industria del biossido di titanio;
- una decisione relativa al consolidamento delle misure cautelari concernenti i clorofluorocarburi nell'ambiente.

Questi atti giuridici saranno formalmente adottati prosimamente e in parte devono ancora essere trasposti dagli Stati membri in diritto nazionale.

Le decisioni adottate dal Consiglio il 24 giugno 1982 si aggiungono alle decisioni prese in precedenza e costituiscono così i vari elementi della politica dell'ambiente che la Comunità e gli Stati membri perseguono da quando è stata concepita nel 1972 e ha trovato la sua espressione nei due programmi d'azione del 1973 e del 1977.

Il Consiglio è convinto che tali atti, nonché i numerosi altri atti in materia di protezione dell'ambiente, già adottati o che adotterà in futuro, contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei popoli della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1018/82

dell'on. Maria Lisa Cinciari Rodano
alla Commissione delle Comunità europee
(6 agosto 1982)

Oggetto: Eguaglianza di opportunità in materia di educazione per le ragazze: progetti pilota

Il Consiglio e i ministri dell'educazione si sono dichiarati d'accordo, il 24 maggio 1982, sulla messa in cantiere di una nuova serie di 25 progetti pilota a livello comunitario per il periodo 1983 - 1986.

Tali progetti pilota sono destinati ad assecondare l'elaborazione delle politiche nazionali e sono concepiti particolarmente per sviluppare un processo attivo di interazione tra la scuola e il mondo extrascolastico per allargare, dal punto di vista sociale e professionale, i canali di preparazione alla vita attiva.

Il comitato dell'educazione che ha predisposto i progetti pilota ha sottolineato che occorre rivolgere un'attenzione particolare alle giovani donne che incontrano grande difficoltà a entrare nell'attività lavorativa.

Ciò premesso e tenuto conto delle risoluzioni del Parlamento europeo dell'11 marzo 1982 su un programma comunitario nel settore dell'educazione e del 12 maggio 1982 sul nuovo programma d'azione della Comunità per la promozione dell'eguaglianza delle opportunità per le donne (1983 - 1985), può la Commissione precisare dettagliatamente come saranno elaborati tali progetti pilota al fine di assicurare effettivamente l'eguaglianza di opportunità alle ragazze?

A tal fine, e tenuto conto che assai poche ragazze hanno potuto beneficiare della prima serie dei progetti pilota, può la Commissione comunicare tali progetti al Parlamento europeo, prima dell'adozione definitiva?

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione

(8 ottobre 1982)

Della questione dell'eguaglianza delle opportunità per le ragazze nel settore dell'istruzione, è stato tenuto conto nel

programma d'azione comunitario relativo al passaggio dei giovani alla vita di adulti e di lavoratori. Uno dei temi prioritari di questo programma quinquennale, che si approssima ormai al suo termine, era la determinazione e lo sviluppo di azioni specifiche volte ad assicurare uguali possibilità alle ragazze.

Sebbene soltanto pochi progetti riguardassero in maniera specifica le giovani donne, si è fatto in modo affinché le ragazze fossero rappresentate in pari misura nel programma senza alcuna discriminazione.

La Commissione sta attualmente preparando un'analisi specifica delle esperienze tratte da questo programma per quanto riguarda la parità di condizioni delle giovani donne; una sintesi di tale analisi sarà pubblicata in uno speciale bollettino nel 1983.

L'accento sul miglioramento delle possibilità per le ragazze nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'accesso al lavoro sarà posto anche nel nuovo programma di progetti pilota sulla transizione dall'istruzione alla vita di adulti e di lavoro approvato dal Consiglio e dai ministri dell'istruzione il 24 maggio 1982. Dell'esperienza acquisita con lo svolgimento del primo programma si terrà conto in sede di esecuzione del nuovo programma, giusta i principi affermati nel nuovo programma d'azione della Commissione per la promozione di pari possibilità per le donne, relativo al periodo 1982 - 1985.

Sulla base delle proposte che saranno elaborate congiuntamente dalla Commissione e dai coordinatori della politica nazionale per quanto riguarda il programma, il comitato dell'educazione deciderà nei particolari in merito all'esecuzione del programma agli inizi del prossimo anno per consentire ai singoli progetti di essere posti in esecuzione, così come previsto, all'inizio dell'anno scolastico 1983/1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1019/82

dell'on. Maria Lisa Cinciari Rodano
al Consiglio delle Comunità europee
(6 agosto 1982)

Oggetto: Eguaglianza di opportunità in materia di educazione per le ragazze: progetti pilota

Il Consiglio e i ministri dell'educazione si sono dichiarati d'accordo, il 24 maggio 1982, sulla messa in cantiere di una nuova serie di 25 progetti pilota a livello comunitario per il periodo 1983 - 1986.

Tali progetti pilota sono destinati ad assecondare l'elaborazione delle politiche nazionali e sono concepiti particolarmente per sviluppare un processo attivo di interazione tra la scuola e il mondo extrascolastico per allargare, dal punto di vista sociale e professionale, i canali di preparazione alla vita attiva.

Il comitato dell'educazione che ha predisposto i progetti pilota ha sottolineato che occorre rivolgere un'atten-

zione particolare alle giovani donne che incontrano grandi difficoltà a entrare nell'attività lavorativa.

Ciò premesso e tenuto conto delle risoluzioni del Parlamento europeo dell'11 marzo 1982 su un programma comunitario nel settore dell'educazione e del 12 maggio 1982 sul nuovo programma d'azione della Comunità per la promozione dell'eguaglianza delle opportunità per le donne (1982 - 1985), può il Consiglio precisare dettagliatamente come saranno elaborati tali progetti pilota al fine di assicurare effettivamente l'uguaglianza di opportunità alle ragazze?

A tal fine, e tenuto conto che assai poche ragazze hanno potuto beneficiare della prima serie dei progetti pilota, può il Consiglio comunicare tali progetti al Parlamento europeo, prima dell'adozione definitiva?

Risposta

(6 ottobre 1982)

La relazione del comitato dell'istruzione sull'educazione e la formazione nell'ambito della situazione dell'occupazione nella Comunità europea è stata approvata dal Consiglio e dai ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio il 24 maggio 1982. La relazione richiama l'attenzione sui problemi posti dagli atteggiamenti stereotipati e dalla discriminazione, tra l'altro, nei confronti della ragazze, problemi aggravati dall'attuale situazione economica.

Gli Stati membri prenderanno quindi in considerazione tali problemi al momento di formulare i loro suggerimenti sui progetti pilota da includere nella nuova serie di cui alla risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione sulle misure da adottare per migliorare la preparazione dei giovani all'attività professionale e facilitare loro il passaggio dalla scuola alla vita attiva, risoluzione adottata il 12 luglio 1982 ⁽¹⁾.

Sperterà al comitato dell'istruzione stabilire la nuova serie di progetti pilota e garantirne la direzione in conformità delle procedure fissate al punto II della risoluzione del 9 febbraio 1976 relativa ad un programma d'azione in materia di istruzione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 193 del 28. 7. 1982.

⁽²⁾ GU n. C 38 del 19. 2. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1025/82

dell'on. Victor Michel

al Consiglio delle Comunità europee

(11 agosto 1982)

Oggetto: Cosmetici pericolosi

La Commissione ha istituito un comitato scientifico composto degli esperti più autorevoli degli Stati membri

in materia di tossicologia e fino a poco fa ne ha seguito le raccomandazioni.

Tuttavia, per la prima volta, la Commissione non ha tenuto conto del parere dei tossicologi che aveva scelto di consultare e che le raccomandavano di vietare un colorante per capelli rivelatosi mutageno e forse anche cancerogeno.

La Commissione dichiara di non aver osservato il parere dei tossicologi per tener conto dell'interesse dell'industria. Eppure il parere dei tossicologi era già molto favorevole all'industria, in quanto tollerava ancora temporaneamente altre sostanze per le quali i dati tossicologici sono considerati insoddisfacenti (al punto che gli Stati membri hanno dovuto ricorrere alla clausola di salvaguardia per rispettare l'articolo 3 della direttiva).

1. Visto che la Commissione ha consultato l'industria, ma non ha mai consultato né i rappresentanti qualificati dei lavoratori in materia di igiene e di medicina del lavoro, né tanto meno il proprio comitato consultivo competente in materia, è disposto il Consiglio, prima di statuire, a sentire il parere dei rappresentanti di coloro che fanno quotidianamente uso di questi prodotti nei saloni da parrucchiere?
2. È disposto inoltre il Consiglio a verificare in futuro che la Commissione consulti non solo l'industria, ma anche i lavoratori, i cui interessi non sono meno legittimi?

Risposta

(6 ottobre 1982)

Il Consiglio ricorda all'onorevole parlamentare che, nell'elaborazione di una proposta, spetta alla sola Commissione scegliere gli esperti che ritiene opportuno consultare a livello comunitario.

In vista dell'esame di una proposta della Commissione in sede di Consiglio, le autorità degli Stati membri hanno la facoltà di procedere, a livello nazionale, a qualsiasi consultazione di esperti ritenuta utile o necessaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1037/82

dell'on. Fernand Herman

alla Commissione delle Comunità europee

(11 agosto 1982)

Oggetto: Risorse proprie

Nella risposta alla mia interrogazione scritta n. 213/82 ⁽¹⁾ concernente una proposta della Commis-

⁽¹⁾ GU n. C 174 del 12. 7. 1982, pag. 15.

sione in materia di irregolarità nel campo delle risorse proprie, la Commissione comunica di aver deciso il 22 luglio 1981 di concedersi una pausa di riflessione per dar modo al regime proposto dagli Stati membri di dare i primi risultati.

La Commissione ha deciso di attendere la fine del primo semestre 1982 per trarre le conclusioni relative al periodo in questione.

Può far sapere la Commissione se, alla luce delle sue riflessioni, ha intenzione di proporre un nuovo regolamento per evitare le irregolarità che incidono sulla riscossione delle risorse proprie?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(8 ottobre 1982)

Attualmente la Commissione sta verificando i risultati dell'impegno assunto dagli Stati membri relativamente alla sorveglianza della corretta applicazione delle regolamentazioni doganali e agricole (regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio)⁽¹⁾. La Commissione non mancherà di informare il Parlamento dei risultati di tale esame e dei provvedimenti che eventualmente essa abbia ritenuto necessario adottare.

⁽¹⁾ GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1.

RETTIFICHE

Rettifica alla risposta data dal sig. Dalsager all'interrogazione scritta n. 754/82 dell'on. Lizin

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 245 del 20 settembre 1982)

A pagina 17, prima colonna, il primo capoverso della risposta va letto come segue:

«Il numero dei bovini abbattuti nella Comunità a causa della brucellosi è ammontato per gli anni 1980 e 1981 a 539 107».

